Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Sabato, 3 luglio** — **Numero 156**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 911 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2590;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione delle cattedre vacanti in scuole medie e normali e dell'utilità di coprirle sollecitamente con personale di ruolo, evitando la spesa di nuovi concorsi generali, di allargare la validità dei concorsi giudicati secondo il decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'art. 1 del Nostro decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2590 è modificato nel senso che è portato dal doppio al triplo il numero delle cattedre di scuole medie e normali alle quali potrà essere provveduto coi risultati dei concorsi banditi a norma dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615.

Restano ferme le rimanenti disposizioni dell'art 1 del citato decreto 28 dicembre 1919, n 2590. Nessuna nomina può essere fatta dopo il 1° ottobre quando la cattedra si renda disponibile dopo tale data, la nomina del candidato cui essa spetti avverrà con l'anno scolastico successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 26 aprile 1906 n. CCI (parte supplementare), che determina in L. 2 il limite massimo d'aliquota, per 100 lire di reddito tassato a ruolo, che la Camera di commercio di Caltanissetta è autorizzata ad imporre sugli industriali e commercianti del proprio distretto, per i redditi di natura commerciale e industriale che vi si producono;

Considerato che la Camera predetta, con deliberazione 26 maggio 1919, chiese al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro d'essere autorizzata, per assolute esigenze di bilancio, con effetto dall'anno in corso, ad aumentare al 3 per 100 del reddito imponibile il massimo d'aliquota ch'essa può attualmente applicare sui redditi della natura anzidetta.

Considerato che tale autorizzazione è subordinata al parere del Consiglio superiore del commercio e che detto Consesso, riordinato con decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, e la cui composizione fu ulteriormente modificata con Nostro decreto 29 feb-

braio 1920, n. 250, non è ancora in grado di funzionare;

Ritenuto che siano meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio di Caltanissetta ha deliberato di chiedere la urgente applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota, come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caltanissetta è autorizzata ad applicare per il solo anno 1920, la tassa sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima del 3 per 100 sui redditi imponibili di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera medesima sottoporrà all'approvazione del ministro per l'industria e il commercio la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare nell'esercizio 1920, tenuto conto delle effettive esigenze del bilancio camerale in detto anno.

Art. 3.

Il predetto R. decreto 26 aprile 1916, n. CCI (parte supplementare), rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 887 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 23 maggio 1901, n. CLXVI (parte supplementare), che stabilisce che l'aliquota massima della tassa, che la Camera di commercio di Sassari è autorizzata ad imporre sugli industriali e commercianti del proprio distretto, non possa superare l'1 per 100 dei redditi imponibili che vi si producono di natura commerciale e industriale;

Considerato che la Camera predetta, con deliberazione del 19 aprile 1920, chiese al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro di essere autorizzata, per urgenti necessità di bilancio, ad elevare all'1 0|0 del reddito netto di ricchezza mobile il massimo d'aliquota che essa può attualmente applicare ai redditi della natura anzidetta;

Considerato che la relativa autorizzazione è subordinata al parere del Consiglio superiore del commercio, e che detto Consesso, riordinato con decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, e la cui composizione fu ulteriormente modificata con Nostro decreto 29 febbraio 1920, n. 250, non è ancora in grado di funzionare;

Ritenuto che siano meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e industria di Sassari ha deliberato di chiedere la urgente applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota, come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Sassari è autorizzata ad applicare per il solo anno 1920, la tassa sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima dell'1 per 100 sui redditi netti di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera medesima sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare nell'esercizio 1920, tenuto conto delle effettive esigenze del bilancio camerale in detto anno.

Art. 3.

Il predetto R. decreto 23 maggio 1901, n. CLXVI (parte supplementare), rimane in vigore per tutto quanto non è stabilito dal presente R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 888 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1902, numero CCCCLXXVII (p. s.), che fissa all'1 0|0 del reddito iscritto a ruolo l'aliquota massima che la Camera di commercio di Forlì è autorizzata a imporre sui redditi industriali e commerciali che si producono nel proprio distretto;

Considerato che la Camera predetta, con deliberazione in data 23 aprile 1920, chiese al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro d'essere autoriz-

zata ad elevare, per urgenti esigenze di bilancio, dal 0,50 al 0,80 per ogni 100 lire di reddito netto di ricchezza mobile il massimo d'aliquota ch'essa attualmente può applicare ai redditi della natura anzidetta;

Considerato che la relativa autorizzazione è subordinata al parere del Consiglio superiore del commercio e che detto Consesso, riordinato con decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, e la cui composizione fu ulteriormente modificata con Nostro decreto 29 febbraio 1920, n. 250, non è ancora in grado di funzionare;

Ritenuto che sieno meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e industria di Forlì ha deliberato di chiedere la urgente applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota, come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Forlì è autorizzata ad applicare per il solo anno 1920, la tassa sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima del 0,80 per 100 sui redditi netti di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera medesima sottoporrà all'approvazione del Ministero per la industria e il commercio la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare nell'esercizio 1920, tenuto conto delle effettive esigenze del bilancio camerale in detto anno.

Art. 3.

Il predetto Regio decreto 30 novembre 1902, numero CCCCLXXVII (p. s.), rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 901 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 della legge 30 giugno 1910, n. 361, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Visti gli articoli 2 e 13 dello statuto della Banca autonoma di credito minerario, approvato con decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1201;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955;

Viste le deliberazioni in data 27 dicembre 1919 e 16 marzo 1920 del Consiglio di amministrazione della Banca predetta, con le quali si propongono delle modificazioni agli articoli 2 e 13 dello statuto sopracitato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 2, lett. *n*) ed all'art. 13 dello statuto della Banca autonoma di credito minerario, approvato con decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1201, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2, lett. *n*). — Sconto degli effetti cambiari rilasciati alla Banca dai debitori per anticipazioni su zolfi fusi, di cui alla lettera *g*), dai debitori per anticipazioni sui certificati relativi agli avanzi di cassa, e alle attività del Consorzio solfifero, di cui alla lettera *i*), e dai debitori per le operazioni autorizzate dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955 ».

« Art. 13. — I consiglieri d'Amministrazione hanno diritto ad una medaglia di presenza di L. 25 per ciascun giorno in cui intervengano ad adunanze di Consiglio e di Commissioni speciali nominate dal Consiglio.

Il presidente ha diritto ad una medaglia di L. 35.

Il consigliere di turno ha diritto ad una medaglia di L. 15 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.

I consiglieri non residenti a Palermo che si rechino a Palermo per assistere a riunioni del Consiglio o di Commissioni nominate dal Consiglio, hanno diritto oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e alla medaglia di presenza, nella misura indicata nel comma primo del presente articolo, a una diaria calcolata in ragione di L. 25 al giorno per il giorno precedente e per il giorno successivo a quello o a quelli in cui i consiglieri medesimi intervengano alla seduta del Consiglio.

Ai consiglieri che per ragioni di ufficio si rechino fuori residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sarà corrisposta la spesa per l'alloggio all'albergo e una diaria di L. 30 al giorno in Sicilia e di L. 40 in continente.

La diaria è corrisposta per tutta la durata della missione dal giorno della partenza a quello del ritorno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 907 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio atti civili e l'Ufficio atti giudiziari di Casale Monferrato assumeranno la denominazione di « Ufficio atti civili successioni e demanio » « Ufficio atti giudiziari e bollo » e conserveranno la circoscrizione territoriale che attualmente hanno.

Art. 2.

Le attribuzioni dei detti uffici sono quelle risultanti per ciascuno di essi dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse approvato con Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei suindicati due uffici viene determinata come segue:

per l'Ufficio atti civili successioni e demanio, lire 2,000.000;

per l'Ufficio atti giudiziari e bollo, L. 1.000.000.

Art 4

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio 1920

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA delle attribuzioni dei due uffici di Casale Monferrato.

1. — Ufficio atti civili successioni e demanio:

a) registrazione atti pubblici e privati, diritti catastali e di archivio, cassa notarile e tasse ipotecarie relative;

b) tasse di successioni e diritti catastali relativi;

c) tassa di manomorta;

d) diritti di segreteria;

e) tasse scolastiche;

f) diritti di certificati ed estratti catastali;

g) diritti di inserzione di atti di società;

h) tassa di monta cavalli stalloni;

i) tassa sugli automobili, motocicli e velocipedi;

l) valori di bollo ad uso dell'ufficio;

m) depositi per spese contrattuali e per adire agli incanti;

n) Amministrazione dei beni del demanio antico dell'asse ecclesiastico, del demanio forestale e del Fondo pel culto (vendite, rendite e crediti diversi).

Riscossione annua presunta, L. 2.000.000.

2. — Ufficio atti giudiziari e bollo:

a) registrazione atti giudiziari coi diritti catastali, di archivio e tasse ipotecarie relative;

b) tasse in surrogazione del bollo e del registro;

c) tasse a debito;

d) bollazione con marche e visto per bollo;

e) tasse di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi;

f) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali e sui vini e liquori;

g) tassa di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli pubblici;

h) tasse di bollo sul prezzo di vendita e di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso;

i) tasse di bollo di ogni altra specie compresa quella speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione riscuotibile in modo virtuale;

l) depositi per ricorsi in Cassazione;

m) tasse di concessioni governative compresi i permessi per porto d'armi e da caccia;

n) riscossione di multe e spese di giustizia;

o) pagamenti di spese di giustizia;

p) vendita di tutte le specie di valori bollati al pubblico ed ai distributori secondari.

Riscossione annua presunta, L. 1.000.000.

Roma, 10 giugno 1920.

Il ministro: DE NAVA.

Il numero 916 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 11 agosto 1860 relativo all'ordinamento dei depositi cavalli stalloni;

Visto l'altro R. decreto in data 24 novembre 1860, col quale istituendo sei nuovi depositi di cavalli stalloni, stabilivansi dovere ogni deposito constare di 60 cavalli stalloni;

Visti i decreti 6 maggio 1862, n. 682, e 28 dicembre 1864, n. 2099, contemplanti il personale dei depositi stessi;

Viste le leggi 11 luglio 1904, n. 168, e 6 luglio 1912, n. 832, per l'incremento della produzione zootecnica nazionale, l'ultima delle quali stabilisce che il numero dei cavalli stalloni sia portato a 1200;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai veterinari borghesi dei depositi dei cavalli stalloni pei quali alla tabella annessa al Reale decreto 28 dicembre 1864, n 2099, è stabilito l'assegnamento annuo di L. 600, sarà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1920 l'annuo assegno di lire tremila (L. 3000), nel quale s'intendono compresi gli aumenti di stipendio stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1919, num. 31;

Visto il decreto Luogotenenziale del 4 luglio 1919, n. 1081;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno,

concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita nella città di Pola una manifattura dei tabacchi.

La manifattura avrà sede nell'edificio demaniale già Caserma Vittorio Emanuele III

La gestione della manifattura sarà assunta dalla Direzione generale dei monopoli industriali provvedendo alle spese con stanziamenti sui capitoli della rubrica tabacchi a mente del citato decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919 n. 31.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 889. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, si autorizzano i Monti di pietà a fare operazioni di pegno con scadenza a 3 mesi, derogando alle disposizioni statutarie.

N. 894. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Lodi Flaminio », con sede nel comune di Modena, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 895. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Asilo infantile Baestracci », con sede nel comune di Villafranca in Lunigiana, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo.

N. 904. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, le scuole elementari femminili, dirette dalle maestre Pie Filippini nei comuni di Spoleto e di Trevi, sono riconosciute quali scuole di corpo morale, amministrate, nel comune di Spoleto, dall'Istituto di educazione e d'istruzione fondato dal Papa Leone XII, e, nel comune di Trevi, dall'Orfanotrofio di San Bartolomeo, alle condizioni e per gli effetti dell'art. 25 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

N. 915. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene approvata una modificazione all'art. 26 del vigente statuto organico del Monte « Affittati » di prestiti e pegni di Monopoli (Bari).

N. 917. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è data facoltà al comune di Spani (Salerno), di applicare per l'anno 1920 la tassa di famiglia col minimo imponibile di L. 200.

IL MINISTRO DEL TESORO

In virtù dei poteri conferitigli col decreto Luogotenenziale **n. 882** del 30 giugno 1918, art. 2;

Decreta:

Fermo restando il limite di millecinquecento lire **per le somme** che possono portar seco i viaggiatori che debbono recarsi all'estero per dimorarvi per periodi di tempo più o meno lunghi, il limite stesso è ridotto a lire trecento per tutti coloro che escono dal Regno frequentemente per ragioni professionali o altro, **e che vi fan** ritorno entro le 48 ore. Fra tali persone sono compresi **gli abitanti** delle zone di frontiera, sa vo quando si possa provare che la loro permanenza all'estero supererà una settimana, gli impiegati postali, il personale ferroviario, ecc.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 giugno 1920.

Il ministro: MEDA.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della **Corte di** cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di **cassazione** di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al **Ministero** dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al **Ministero di** agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio **Castellani, cancel**liere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 14 aprile 1920 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti relativa al trasferimento del fondo rustico denominato « Poggio del Romagnolo » sito in territorio di Piansano (Roma, e di proprietà della Confraternita di Maria SS. del Rosario per 3/4 e Chiesa del Suffragio di Piansano per 1/4; il quale fondo rustico, come risulta dal certificato catastale dell'Agenzia delle imposte di Acquapendente, **ha la** superficie di ha. 6,50 ed è individuato dal mappale n. 2110 della sezione 1ª e dai confini: strada Doganaccia, proprietà Buzzi, Moscatelli, Talucci e de Pari;

Udita la relazione dell'ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha dato comunicazione agli interessati alla richiesta, come risulta dalle ricevute postali di ritorno;

Ritenuto che la richiesta di trasferimento del terreno, di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il terreno medesimo atto ad importanti trasformazioni culturali;

Considerato che, come risulta dal su menzionato certificato catastale, si tratta di un Ente ecclesiastico conservato, quale è contemplato dall'art. 9, n. 2, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Considerato che il fondo è per 2 ettari in valle, con terreno profondo e fertile e per 4 ettari in colle con tufo litoide affiorante; e che il fondo stesso sprovvisto di piante arboree ed arbustive è tenuto a turno di terzeria, e che di fronte a tali condizioni l'Opera nazionale si propone di impiantare un vigneto a filari consociati a piante da frutta e da olivi e che insieme a tali piante saranno coltivati cereali in rotazione con leguminose da seme e da foraggio;

Presa visione delle deduzioni presentate dal sacerdote Barbieri Giacomo nella sua qualità di prefetto governatore delle Confraternite SS. Rosario e Suffragio, nelle quali deduzioni sono messe in evidenza queste circostanze:

1. Il fondo richiesto è il cespite principale delle rendite con le quali le Confraternite fanno fronte non solo alle spese di culto, ma ad opere di beneficenza; perdendo il possesso è certo che non sarà corrisposto un prezzo corrispondente, tanto più che la rendita attuale verrebbe in seguito accresciuta sia in causa dell'aumento dei prezzi, sia perchè il terreno può frazionarsi in piccoli lotti da cedersi in enfiteusi.

2. Il fondo è coltivato a turno di cereali in rotazione con leguminose; una parte del terreno era a sodo perchè stava in preparazione la prossima semina di leguminose.

In confronto a tali deduzioni il Collegio osserva che non può entrare in merito alla questione del valore, trascendendo i termini dell'esame che il Collegio stesso è chiamato a fare in questa fase del procedimento; osserva poi che pur riconoscendo che il terreno non è in uno stato di abbandono, certo quanto l'Opera si propone di eseguire, rappresenta, rispetto allo stato attuale, una importante trasformazione culturale;

Per tale motivo:

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli art. 9, n. 2 e 10 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli art. 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Ordina il trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti del fondo rustico denominato « Poggio del Romagnolo » di proprietà delle Confraternite di Maria SS. del Rosario e della Chiesa del Suffragio di Piansano, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 3 giugno 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 8 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 10 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti, domanda l'attribuzione al suo patrimonio dei seguenti fondi di proprietà del sig. De Parri Domenico, siti in territorio del comune di Piansano:

1° fondo « Valle di Pierino » riportato in catasto al n. 418 sezione 1, n. 1241 rata 2318, 1239 rata 2314, 1239, 1240, 2316, 1242, 2315 della superficie di tavole 37,79 pari ad ettari 3,77,90;

2° fondo « Chiusa Grande di Vitozzo » riportato al n. 418 di catasto sez. 1 nn. 1835, 1836, 1987, 1988, 1989 della superficie di tavole 301,07 pari ad Ha. 30,10,70;

3° fondo « Chiusa del Fiocchino » riportato al n. 418 sez. 1 numero dal 1711 al 1719, dal 1799 al 1801 dal 1810 al 1813, 1958, 1965, 1966, 2093, della superficie di tavole 97,46 pari ad Ha. 9,7460;

Esaminati gli atti;

Udito il relatore gr. uff. Gatti;

Ritenuto che l'attribuzione dei suddetti fondi è domandata in quanto si sostiene dall'Opera nazionale la loro suscettibilità ad importanti trasformazioni culturali;

Che notificatasi la richiesta al proprietario dei fondi medesimi ai sensi dell'art. 5 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, egli ha presentato le sue deduzioni, rilevando anzitutto che le varie richieste di terreno fatte dall'Opera nazionale per il comune di Piansano sono esuberanti pei bisogni dei combattenti, data l'estensione dei terreni domandati e il numero dei combattenti, ed osservando che i fondi di cui all'attuale richiesta, sono tra i più ben coltivati del paese; che la coltivazione dei cereali praticata nei fondi stessi, risponde meglio di ogni altra alle condizioni del terreno ed ai bisogni del luogo; che non è il caso di impiantare vigneti e olivi, come propone l'Opera nazionale, e non può farsi all'uopo richiamo alle trasformazioni operatesi nei terreni concessi nel 1890 in enfiteusi perpetua dal Comune alla popolazione; che in ogni caso non venga attribuito il fondo « Valle di Pierino » che è della maggiore fertilità, non superabile con qualsiasi trasformazione.

Considerato che le deduzioni accennate non infirmano il punto fondamentale della richiesta dell'Opera nazionale. Attualmente il fondo « Valle di Pierino » è coltivato senza turno regolare, facendosi seguire al prato naturale ad intervalli la coltivazione dei cereali: la sistemazione del terreno è deficiente: i fossetti di scolo sono insufficienti e il canale di scarico è ostruito: il pozzo esistente all'angolo nord-ovest è asciutto.

Il fondo « Chiusa Grande di Vitozzo » è coltivato a turno di terzeria: ha 17 Ha. seminati a cereali, 12 Ha. in solo, 1 Ha. di spallette macchiose: il fosso che corre lungo parte del confine est è torrentizio con sponde non ben sistemate. Il fondo « Chiusa del Fiocchino » è anch'esso coltivato a turno di terzeria e seminato a cereali, salvo le spallette di ceduo composto; non ha gli scoli ben sistemati. Ora l'Opera nazionale si propone di provvedere alla sistemazione di tali fondi trasformandone la coltura.

Nel fondo « Valle di Pierino » sarà regolato lo scolo delle acque, riattando il canale lungo il confine ovest e aprendo fossi nell'interno del fondo; vi si impianteranno filari di alberi da frutta che si consocieranno con cereali in rotazione con leguminose da seme, da foraggio, o piante ortive.

Nel fondo « Chiusa grande di Vitozzo », si sistemeranno le sponde del fosso, e sulla parte superiore della sponda stessa si impianterà

un canneto; lungo il detto fosso si aprirà una strada alberata per dare accesso alla parte nord-ovest; vi si impianteranno olivi in filari sulla parte nord-est dove il sottosuolo è costituito da lave; nella parte sud-ovest dove il sottosuolo è tufoso, si impianteranno filari di viti ed alberi da frutta.

Nel fondo « Chiusa del Fiocchino », dopo una conveniente sistemazione degli scoli e l'impianto di un canneto lungo una parte del confine est, si impianteranno alberi da frutta e gelsi in filari nella valle della Ciotta, viti in filari consociati con alberi da frutta ed olivi nella parte in colle, coltivando il suolo a cereali in rotazione con leguminose da seme e da foraggio.

La trasformazione proposta dall'Opera nazionale è certamente importante per la maggiore intensità e varietà della coltura, appropriata alla qualità dei terreni. Quanto al rilievo genericamente fatto dal proprietario sulla esuberanza dei terreni richiesti dall'Opera nel comune di Piansano, in confronto ai bisogni dei combattenti, questo Collegio ha già osservato in altra ordinanza di non aver competenza nè possibilità di pronunciarsi su tale generica questione, dovendo limitarsi a giudicare se nei singoli casi sottoposti al suo esame si riscontrino gli estremi voluti per l'attribuzione del terreno al patrimonio dell'Opera; il che nella specie si verifica, dovendosi riconoscere, per quanto si è osservato, che i fondi richiesti sono atti ad importanti trasformazioni colturali, quali sono quelle progettate dall'Opera e che sussiste quindi la condizione che a senso degli articoli 9 e 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, basta per legittimare la richiesta in esame.

Non vi è poi alcuna ragione per sottrarre alla attribuzione domandata il fondo « Valle di Pierino »; che anzi la sua maggiore fertilità renderà più proficua la trasformazione colturale.

Per questi motivi:

Visti gli articoli 9, n. 3, e 11 del suddetto regolamento 16 gennaio 1919, numeri 55, 5 e 7 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone la immediata occupazione dei fondi siti nel comune di Piansano come sopra specificati, di proprietà del signor De Parri Domenico.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 8 giugno 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Brizi — Gatti, estensore — *Zattini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 11 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la domanda 14-24 aprile 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale richiede il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa dei seguenti fondi, siti in comune di Marcellina (Roma) ed intestati alla Chiesa di Santa Maria, in Marcellina:

a) Confini, distinto in catasto ai numeri 773/1447/resto, 773/resto/resto, e 775, per la estensione complessiva di Ha. 3.29.40;

b) Le Coste, Grotte Matteo, Riccardella e Pezzilli, distinti coi numeri di mappa 804, 805, 809 e 817, per la superficie complessiva di Ha. 6.39.80;

c) Piazza Falcone ed Arci, distinti coi numeri di mappa 37 e 188, della superficie complessiva di Ha. 2.86.70;

Visto che la richiesta di trasferimento è fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 2, e 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Visto che essa richiesta fu notificata, in uno con la relazione motivata, il 14 aprile 1920, del Consiglio di amministrazione dell'Opera, al rev. parroco don Vincenzo Cajani in Marcellina, nella sua qualità di amministratore della Parrocchia della Chiesa di S. Maria; notificazione comprovata da ricevuta postale di ritorno;

Visto che dal rev. Cajani, non risultano pervenute osservazioni o deduzioni di sorta;

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato non esservi dubbio che i fondi richiesti sono suscettivi di importanti trasformazioni colturali. All'uopo, il Collegio ha considerato che finora i fondi sono stati coltivati col turno di quarteria, localmente in uso; ad eccezione del fondo Le Coste, sempre lasciato a pascolo; che i fondi stessi sono privi di piantagioni arboree, se si eccettuano, nel fondo Confini, una ventina di vecchi perastri innestati; che, inoltre, la zona è fertile, e presenta numerose trasformazioni ad oliveti, vigneti e frutteti, anche impiantati su terreni in condizioni meno buone di quelli di cui si tratta. Si aggiunga che i prodotti di tali colture intensive trovano già sicuro smercio sul mercato della capitale, e che i fondi menzionati sono in condizioni felici di accesso. Niun dubbio, pertanto, ha il Collegio sulla suscettività loro ad importanti trasformazioni colturali; quali sono appunto quelle che l'Opera nazionale intende compiere, progettando di piantare a viti consociate a fruttiferi a filari, con coltivazione erbacea avvicendata negli interfilari, i fondi Le Coste, Grotte Matteo, Riccardella e Pezzilli; ed infine di piantare ad oliveto consociato con fruttiferi il fondo Piazza Falcone ed Arci;

Considerato, altresì, trattarsi di fondo appartenente ad Ente ecclesiastico conservato, come è preveduto dall'art. 9, n. 2, del citato regolamento legislativo;

PER QUESTI MOTIVI:

Letti ed applicati i citati articoli del regolamento legislativo e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, dei fondi rustici denominati Confini, Grotte Matteo, Le Coste, Riccardella e Pozzilli, Piazza Falcone ed Arci, siti nel comune di Marcellina, come sopra specificati nei loro confini, superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, insieme coi documenti relativi, nella segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 maggio 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini*.
Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 3 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 5 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73.71	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75.19	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,90 — Londra 65.62 — Svizzera 300,00 — Spagna 270,00 — New York 16.44 — Oro 260,17.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 28 giugno 1920, in Capradosso, Borgo S. Pietro, Castel Mareri, Fiumata, provincia di Aquila, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, le ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Petrella Salto.

Il giorno 29 giugno 1920, in Quiesa, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell' 8 aprile 1920:

Risso Ettore, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, promosso maggiore con anzianità 28 luglio 1918 e decorrenza assegni dal 1° agosto 1918.

Con R. decreto del 25 gennaio 1920:

Lucidi Rocco, capitano, collocato a riposo a decorrere dal 16 febbraio 1920 per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Leggiadri Gallani Pier Luigi, capitano, collocato a riposo a decorrere dal 1° febbraio 1920 per infermità provenienti da cause di servizio.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data per ciascuno indicata:

Ricci Camillo, dall'11 febbraio 1920.
Giorgetti Angelo, dall'1 id.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Ancona Calogero, dal 5 marzo 1920.
Carpentieri Lodovico, dal 4 id.
Gaslini Mario, dal 3 id.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Vasco Vittorio, dal 31 gennaio 1920.
Persiani Enrico, dal 19 febbraio 1920.

Crema Enrico, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 23 novembre 1919.

Crema Enrico, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio 67 fanteria dal 23 novembre 1919 con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 maggio 1920:

Camosso Michele — Picciurro Leonardo — Santolla Vincenzo — Remedi Rodolfo — Torelli Mancini Lelio — Ricci Giuseppe — Trabacco Francesco — Giamberini Luigi — Miozzo Ferruccio — Casali Giacomo — Becheroni Mario — Caracciolo Cesare — Corvinelli Adolfo — Ranieri Alfredo — Ghilardi Carlo — Busacca Angelo — Campanella Vincenzo — De Lorenzo Ferruccio — Pagliarello Edmondo — Lambertucci Enrico — Panico Guido — Tabellini Guido — Pacifico Michelino — Barella Giovanni — Moretti Ugo — Sulas Angelino — Casella Alberto — Bosco Armando — Cenci Vittorio — Rugarli Mario — Mallone Tommaso — Mascia Giuseppe — Bruno Luigi.

I seguenti tenenti sono promossi capitani a scelta a senso dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918 e con riserva d'anzianità relativa:

Romano Curzio — Poggipollini Enrico — Marcellino Vincenzo — Ricci Ettore — Del Mastro Calvetti Silvio — Bloise Marco — Corleto Michele Pietro — De Palma Francesco.

(Continua).

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il bando di concorso al posto d'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Giarre, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 12 settembre 1919;

Decreta:

Il concorso al posto d'insegnante di aritmetica, geometria e contabilità nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Giarre, è temporaneamente sospeso.

Roma, 21 giugno 1920.

Pel ministro: RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.